

BENTE

04058-18

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

R.G.N. 13667/'14

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Stefano PETITTI	- Presidente
Lorenzo ORILIA	- Consigliere
Aldo CARRATO	- Consigliere Rel.
Giuseppe GRASSO	- Consigliere
Luigi ABETE	- Consigliere

Cron. 6053

Rep.

U. P. 28/11/2017

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sanzioni amministrative - indebita percezione di contributi comunitari

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13667/'14) proposto da:

AVV. (omissis) (C.F.: (omissis)), rappresentato e
difeso da se stesso e, in forza di procura speciale in calce al ricorso,
congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. (omissis) , elettivamente
domiciliato presso l'Avv. (omissis) , studio legale (omissis) , in (omissis)
(omissis) ; - *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI, in
persona del Ministro in carica, rappresentata e difesa "ex lege" dall'Avvocatura
Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici, in Roma,
alla v. dei Portoghesi, n. 12; - *controricorrente* -

Avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 372/2014, depositata
il 12 marzo 2014 (e notificata il 26 marzo 2014);

Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 28
novembre 2017 dal Consigliere relatore Aldo Carrato;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
Lucio Capasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

3108/17

udito l'Avv. (omissis) , quale difensore di se stesso;

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato l'11 gennaio 2007 l'avv. (omissis) adiva il Tribunale di Rossano Calabro proponendo opposizione all'ordinanza-ingiunzione n. 205/2006 emessa dal Direttore dell'Ufficio di Cosenza dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (notificata il 13 dicembre 2006), con la quale gli veniva irrogata la sanzione di euro 20.253,00 per la violazione di cui all'art. 3 della legge n. 898/1986, sul presupposto che egli avesse indebitamente percepito un aiuto comunitario di pari importo a titolo di contributo per l'esecuzione di interventi di miglioramento boschivo. A sostegno della domanda eccepiva l'incompetenza territoriale dell'organo accertatore e, nel merito, l'insussistenza dell'addebito. Nella costituzione dell'opposta P.A., il suddetto Tribunale – con sentenza depositata il 14 settembre 2010 – accoglieva l'opposizione del (omissis) e, per l'effetto, annullava l'impugnata ordinanza-ingiunzione.

Avverso la indicata sentenza avanzava appello il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (riferito a due motivi). L'appellato si costituiva in giudizio invocando, in ogni caso, il rigetto del gravame ma eccependo, in via pregiudiziale, che, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, la sentenza di primo grado era stata notificata il 21 ottobre 2010 ed era passata in giudicato, giusta attestazione del Tribunale di Rossano, con la conseguenza che l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

Con sentenza n. 372/2014 (depositata il 12 marzo 2014), la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della gravata sentenza ed in accoglimento della formulata impugnazione, rigettava l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione proposta dal (omissis), che condannava, in quanto risultato definitivamente soccombente, alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.

A sostegno dell'adottata decisione il giudice di secondo grado riteneva, in primo luogo, infondate le eccezioni di giudicato esterno e di difetto di specificità dei motivi prospettate dall'appellato. Respingeva, altresì, l'eccezione di nullità dell'ordinanza-ingiunzione opposta sull'asserito presupposto della incompetenza

territoriale della Guardia di Finanza di Catanzaro a procedere alla contestazione dell'illecito amministrativo accertato nei riguardi del (omissis) (malgrado egli non fosse stato iscritto nel registro degli indagati nel procedimento penale avviato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro); rigettava, inoltre, l'ulteriore eccezione relativa alla dedotta tardività della contestazione (cui sarebbe seguita l'estinzione della sanzione amministrativa) e, esaminando propriamente il merito delle censure mosse dall'appellante, ravvisava la sussistenza delle condizioni per la configurazione dell'accertata violazione in danno dell'appellante, con il derivante accoglimento del gravame formulato dal suddetto Ministero.

Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione il (omissis) (omissis), cui resisteva – costituendosi con controricorso – l'intimato Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. Lo stesso ricorrente depositava, infine, memoria illustrativa ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo, complesso, motivo il ricorrente ha dedotto la nullità della sentenza per asserita violazione dell'art. 112 c.p.c. e per ritenuta inammissibilità dell'appello proposto avverso sentenza diversa da quella notificata (art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, 115 e 324 c.p.c., 124 disp. att. c.p.c. e 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) e l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.), consistito nel non aver valutato la Corte di appello di Catanzaro l'attestazione/certificazione del 23 febbraio 2011 del cancelliere del Tribunale di Rossano Calabro di passaggio in giudicato della sentenza n. 247/2010.

1.1. Rileva il collegio che la censura è infondata e deve, pertanto, essere rigettata.

Invero, nella sentenza impugnata, la Corte catanzarese ha complessivamente valutato l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, dando atto che, effettivamente, in esso, per un mero errore materiale era stato indicato un numero di sentenza

sbagliato (n. 812/2009 anziché n. 247/2010), ma che tale inesattezza non era idonea ad inficiare la proposta impugnazione, dal momento che, dal contenuto del gravame, era emerso univocamente quale fosse la sentenza oggetto dell'appello (appunto la n. 247/2010 del Tribunale di Rossano), avuto riguardo all'individuazione delle parti e dell'organo giudicante, alla data della sua pubblicazione, delle parti del giudizio di primo grado e del relativo oggetto, all'esatta individuazione dell'ordinanza-ingiunzione opposta e degli atti processuali correlati alla conseguente opposizione in sede giudiziale dinanzi al suddetto Tribunale. Pertanto, correttamente, la Corte territoriale ha ritenuto che la richiamata inesattezza materiale non aveva comportato alcun pregiudizio per la difesa dell'appellato che, invero, aveva resistito compiutamente anche sul merito delle doglianze sostenute in appello dall'impugnante Ministero.

Allo stesso modo la Corte di appello ha dato atto di aver documentalmente verificato (e tale riscontro ha trovato corrispondenza anche nell'ammissibile verifica compiuta in questa sede di legittimità, trattandosi della denuncia di un vizio processuale) che l'appello del Ministero era stato tempestivamente proposto, essendo stato il relativo atto consegnato all'ufficiale giudiziario per la notificazione il giorno 19 novembre 2010 (momento, questo, dirimente al fine di valutare la tempestività della notifica per il notificante: cfr., da ultimo, Cass. n. 3755/2015) e, quindi, prima che scadesse il termine di trenta giorni dall'intervenuta notificazione della sentenza di primo grado eseguita il 21 ottobre 2010. Di conseguenza, a fronte di questo inequivoco accertamento desumibile *ex actis*, la Corte di secondo grado ha disatteso (quantomeno implicitamente, donde l'insussistenza del dedotto vizio di omessa pronuncia) l'eccezione di giudicato esterno sollevata nell'interesse del (omissis), fondata sulla produzione della sentenza n. 274/2010 del Tribunale di Rossano Calabro corredata dalla relazione di notificazione alla controparte e dell'attestazione - basata, evidentemente, su un presupposto errato (e, quindi, recessiva rispetto all'accertamento compiuto dalla Corte di appello in ordine alla ravvisata tempestività della proposizione del gravame) - da parte del cancelliere

dell'avvenuto passaggio in giudicato il giorno 22 novembre 2010 (per il ritenuto – ma, come visto, erroneamente - decorso del termine breve di 30 giorni dalla notificazione alla parte avversaria), malgrado – come già posto in risalto – l'atto di appello, in applicazione del noto principio della scissione degli effetti soggettivi tra notificante e notificatario, dovesse considerarsi tempestivamente formulato entro il termine di cui all'art. 325 c.p.c., occorrendo avere riguardo, a tale scopo, alla data di consegna dell'atto di appello all'ufficiale giudiziario (19 novembre 2010, antecedente a quella del 22 novembre 2010 a cui risulta erroneamente riferito il certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. del cancelliere dell'ufficio giudiziario di primo grado), non rilevando – a detto fine - la successiva ricezione dell'atto notificato da parte dell'appellato in data 26 novembre 2010.

Alla luce delle esplicate ragioni la Corte territoriale non è, perciò, incorsa nelle prospettate violazioni di legge né nell'omesso esame della circostanza relativa all'assunta formazione del giudicato né nel vizio di omessa pronuncia sull'eccezione relativa al giudicato stesso. A quest'ultimo proposito è opportuno ribadire il principio (cfr. Cass. n. 13649/2005 e, più recentemente, Cass. n. 706/2014) secondo cui non è configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva) o di un'eccezione di nullità (ritualmente sollevata o rilevabile d'ufficio), quando debba ritenersi che tali questioni od eccezioni siano state esaminate e decise - sia pure con una pronuncia implicita della loro irrilevanza o di infondatezza - in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione, il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza; peraltro, il mancato esame da parte del giudice, sollecitato dalla parte, di una questione puramente processuale non può dar luogo al vizio di omessa pronuncia, il quale è configurabile con riferimento alle sole domande di merito, e non può assurgere quindi a causa autonoma di nullità della sentenza, potendo profilarsi al riguardo una nullità (propria o derivata) della decisione, per la violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c., in quanto sia errata la soluzione

implicitamente data dal giudice alla questione sollevata dalla parte (invece, nella fattispecie, esattamente individuata).

2. Con la seconda censura il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 14, 17 e 24 della legge n. 689/1981, oltre che dell'art. 1 del d.P.R. n. 529 del 2 ottobre 1996, dell'art. 4 della legge n. 898/1986, dell'art. 2697 c.c., degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. (in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).

2.1. Anche questa doglianza è priva di fondamento giuridico e va respinta.

Con essa il ricorrente ha inteso dedurre la (supposta) illegittimità della sentenza impugnata nella parte in cui – rispondendo alla relativa eccezione formulata dallo stesso appellato avv. (omissis) - la Corte di appello, pur avendo ritenuto applicabile al medesimo ricorrente – ancorché soggetto non indagato in procedimento penale – l'ipotesi di cui all'art. 14, comma 3°, della legge n. 689 del 1981, non aveva poi, erroneamente, dichiarato in via consequenziale l'incompetenza territoriale di detto organo accertatore (avendo ravvisato la legittimazione della Guardia di finanza di Catanzaro che aveva svolto le indagini penali a carico di altre persone, nonostante il presunto illecito amministrativo fosse stato commesso da parte del (omissis) in (omissis), rientrando in altro territorio di competenza riferibile ad altri organi di accertamento), così violando le norme denunciate nel rigettare l'eccezione di nullità dell'opposta ordinanza-ingiunzione siccome fondata su un verbale di accertamento di infrazione amministrativa compiuta da un organo accertatore territorialmente incompetente.

Osserva, tuttavia, il collegio che la doglianza non coglie nel segno in punto di diritto, poiché – per come pacificamente accertato anche dalla Corte territoriale - la violazione amministrativa era stata accertata nel corso dell'espletamento di indagini, delegate dal P.M. presso il Tribunale di Catanzaro, da parte della Guardia di finanza di Catanzaro, la quale era stata autorizzata ad utilizzare gli esiti degli accertamenti penali anche ai fini amministrativi e, quindi, in un quadro unitario di attività investigativa che legittimava, conseguentemente, lo stesso organo preposto alle indagini in sede penale a procedere alla

contestazione dell'illecito amministrativo accertato nei riguardi dell'avv. (omissis), indipendentemente dalla sua acquisizione della qualità di indagato nello stesso procedimento penale. Infatti, la supposta necessità della sussistenza di questo presupposto soggettivo in capo a colui nei cui confronti si ravvisino eventuali estremi per procedere ad un accertamento rilevante anche in funzione sanzionatoria amministrativa non si evince specificamente da alcuna disposizione normativa né dal coacervo di norme a cui pone riferimento il ricorrente, il quale richiama anche la sentenza di questa Corte n. 23477 del 2009, dalle cui argomentazioni – riguardanti la decorrenza dei termini per la contestazione della violazione amministrativa – non si desume, però, alcuna inequivoca ragione logica che conforti la tesi perorata dal ricorrente. Il principio che si ricava dalla predetta decisione (confermata anche da Cass. n. 7754/2010) è, infatti, quello secondo cui, in tema di sanzioni amministrative, qualora gli elementi integranti un illecito amministrativo emergano dagli atti di un procedimento penale, il termine stabilito dall'art. 14, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per la contestazione della violazione decorre dalla ricezione, da parte dell'autorità amministrativa, degli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria. Ma ciò non incide sulla legittimità della condotta relativa alla contestazione di un illecito amministrativo da parte dell'organo accertatore che l'abbia rilevato nel corso dell'espletamento di apposite indagini penali delegate dal competente P.M., a condizione, però, che ad emettere la conseguente ordinanza-ingiunzione sanzionatoria sia, poi, l'autorità amministrativa individuata – in relazione al criterio della materia - dall'art. 17, comma 1, della stessa legge n. 689/1981 e, sotto il profilo territoriale, l'ufficio riferibile a detta autorità competente nel luogo in cui è stata commessa la violazione, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 17 (ragion per cui solo nell'eventualità dell'incompetenza di questa autorità verrebbe a configurarsi una ipotesi di nullità conseguente del provvedimento amministrativo sanzionatorio). E, nella fattispecie, occorre proprio considerare che la legittimità – nell'unitarietà dell'attività di controllo espletata dalla polizia giudiziaria in sede di indagini penali delegate dal suddetto P.M. - del

procedimento di contestazione presupposto a carico dell'avv. (omissis) è desumibile dall'intervenuta adozione dell'ordinanza-ingiunzione da parte del Direttore dell'Ufficio di Cosenza dell'Ispettorato centrale repressione frodi effettivamente competente con riferimento al luogo - (omissis) (Comune, per l'appunto, in provincia di Cosenza) - dell'accertata commissione della rilevata infrazione.

3. Con la terza doglianza il ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost. (in ordine all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), avuto riguardo alle valutazioni compiute dalla Corte distrettuale in ordine alle risultanze relative all'erogazione del contributo per l'imboschimento in favore dello stesso avv. (omissis), ritenuto illegittimo sulla base della ravvisata inveridicità dell'apposita dichiarazione presentata (in data 24 novembre 1999) dal richiedente per l'esecuzione di tutti i lavori relativi al progetto approvato. Peraltro, nello svolgimento della censura (ma senza alcun richiamo nella rubrica), il ricorrente lamenta anche il vizio di motivazione per assunta perplessità della stessa oltre che per costituire frutto di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (con conseguente denuncia anche della violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.).

4. Con il quarto motivo il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 898 del 1986, degli artt. 3,4,5,6 e 17 del D.M. n. 494 del 1998, degli artt. 8, 11 e 12 Allegato alla delibera Giunta reg. Calabria n. 2699 del 27 luglio 1999, degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., congiuntamente all'art. 3 della legge n. 689/1981 (ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), oltre al vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che aveva costituito oggetto di discussione fra le parti.

4.1. I due appena riportati motivi - esaminabili congiuntamente poiché strettamente connessi - sono, così come complessivamente prospettati, inammissibili perché, attraverso gli stessi, il ricorrente sollecita, in effetti, un riesame delle valutazioni di merito concernenti le risultanze probatorie valorizzate ai fini della rilevata responsabilità (sul piano oggettivo e soggettivo)

del ricorrente in ordine all'illegittimità della richiesta del contributo comunitario per i suddetti lavori di imboschimento, come tale inammissibile nella presente sede di legittimità (cfr., *ex multis*, Cass. n. 17477/2007 e, da ultimo, Cass. n. 19547/2017, ord.). Peraltro, anche i supposti vizi logici non sono, "ratione temporis" (risultando depositata la sentenza impugnata in data 12 marzo 2014), riconducibili nell'orbita del modificato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., perché la Corte territoriale non ha omesso l'esame di fatti decisivi in relazione a quanto lamentato dall'avv. (omissis) né ha – in ordine all'impostazione del ragionamento logico-giuridico addotto a sostegno dell'impugnata sentenza – fornito una motivazione incomprensibile o assolutamente contraddittoria in senso intrinseco (v. Cass. Sez. U. nn. 8053 e 8054 del 2014, per tutte).

Invero il giudice di secondo grado ha espresso, sulla circostanza fattuale che il ricorrente ha inteso confutare, una motivazione assolutamente conferente, dettagliata, coerente e logica, mediante la quale (v., soprattutto e diffusamente, le pagg. 10-14 della sentenza stessa) ha, in primo luogo, dato atto delle risultanze istruttorie acquisite, della sequenzialità del procedimento autorizzatorio per il richiesto riconoscimento del contributo comunitario, dello svolgimento del procedimento di accertamento (al quale è seguito quello di irrogazione della sanzione), per poi procedere alla constatazione della mancata corrispondenza al vero del contenuto della dichiarazione presentata dall'avv. (omissis) il 24 novembre 1999 riguardante la realizzazione dei lavori inerenti al progetto approvato, in dipendenza della quale (siccome ponente riguardo ad un inserimento inesatto negli elenchi di liquidazione), secondo un rapporto di causalità diretto, l'ente erogante era stato indotto in errore nel riconoscimento del contributo, perciò ricevuto indebitamente (ovvero quale frutto di un obiettivo sviamento del pertinente *iter* amministrativo). Da ciò la Corte territoriale ha, in modo coerente, inferito anche la sussistenza dell'elemento soggettivo della violazione amministrativa presupposta dall'ordinanza-ingiunzione impugnata dal ricorrente.

Peraltro, sul piano generale, va ribadito (cfr., ad es., Cass. n. 13610/20017 e Cass. Sez. U. n. 20930/2009) che, in tema di sanzioni amministrative, ai sensi

dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è necessaria e al tempo stesso sufficiente la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa. Ne deriva che l'esimente della buona fede, applicabile anche all'illecito amministrativo disciplinato dalla legge n. 689 del 1981, rileva come causa di esclusione della responsabilità amministrativa - al pari di quanto avviene per la responsabilità penale, in materia di contravvenzioni - solo quando sussistano elementi positivi idonei a ingenerare nell'autore della violazione il convincimento della liceità della sua condotta e risulti che il trasgressore abbia fatto tutto quanto possibile per conformarsi al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso. Occorre, oltretutto, rimarcare che, sempre con riferimento all'ambito delle sanzioni amministrative, la valutazione circa l'offensività, in concreto, del comportamento del trasgressore non rileva (salva la sua sussumibilità nell'esimente della buona fede, quale causa di esclusione della responsabilità, insussistente nella fattispecie), giacché l'idoneità della condotta a realizzare l'effetto vietato è da ritenersi che sia stata valutata "ex ante" dal legislatore con la previsione della norma sanzionatoria (v., da ultimo, Cass. n. 2956/2016).

5. Con la quinta ed ultima censura il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 REG. CEE n. 2080/92, dell'art. 7, comma 3, del D.M. n. 494/1998, degli artt. 4, 5.1. e 5.3. dell'Allegato alla delibera della Giunta regionale calabra 27 luglio 1999, n. 2999 (in relazione all'art. 360, comma 1°, n. 3, c.p.c.), deducendo l'erroneità dell'impugnata sentenza laddove, in accoglimento del secondo motivo di gravame, aveva ritenuto che anche gli aiuti per il mancato reddito e per le spese di manutenzione (relativi agli interventi di imboschimento) erano stati percepiti indebitamente dall'avv. (omissis), in quanto il medesimo, diversamente da come attestato nella domanda del 7 settembre 1999, non rivestiva la qualifica di imprenditore

agricolo, per come previsto dal citato art. 7 del D.M. n. 494/1998, confermato dalla suddetta delibera della Giunta calabrese.

5.1. Quest'ultima doglianza è, ad avviso del collegio, fondata per le ragioni che seguono.

La Corte di appello di Catanzaro, al fine dell'accoglimento del gravame formulato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, ha basato la sua decisione anche sul presupposto che, per ottenere il contributo comunitario in questione, fosse necessario che il soggetto richiedente avesse la qualità di imprenditore agricolo - non posseduta, invece, dal ricorrente - da accertare sulla base oltre che della definizione rinvenibile nell'art. 2135 c.c., anche sulla scorta della previsione di cui all'art. 8 del già indicato D.M. n. 494/1998, recante le norme di attuazione del regolamento CEE n. 2080/1992.

Tuttavia, nell'esaminare questo profilo, la Corte territoriale ha del tutto obliato di considerare la rilevanza e l'efficacia della fonte normativa primaria sovranazionale costituita dal suddetto regolamento CEE n. 2080/1992 che - corrispondentemente a quanto dedotto dal ricorrente - sia nella premessa sia nell'apposito art. 2, paragrafo 2, stabilisce che, ai fini dell'ottenimento del contributo per le spese di imboscamento, non è previsto quale requisito essenziale che la domanda provenga da un imprenditore agricolo in senso proprio, potendo promanare anche da una mera persona fisica (o giuridica) che intenda, per l'appunto, procedere all'imboscamento di superfici agricole, oppure da imprenditori agricoli che non fruiscono del regime di prepensionamento previsto dal Regolamento CEE n. 2079/1992.

Orbene, sulla base di questa premessa, occorre mettere in risalto come la giurisprudenza di questa Corte sia concorde nel ritenere che, al pari delle altre disposizioni comunitarie, anche i regolamenti sono fonti normative direttamente efficaci nell'ordinamento interno e prevalgono sulle disposizioni di quest'ultimo, con conseguente inapplicabilità della normativa nazionale, precedente o successiva, se in contrasto con quella comunitaria, e senza che, per ciò stesso, la norma statale possa legittimamente dirsi caducata od abrogata. In tale ipotesi, difatti, la fattispecie sottoposta all'esame del

giudicante risulta attratta, "ratione materiae", nella sfera di applicazione della normativa comunitaria, realizzandosi, così, l'adeguamento automatico dei due ordinamenti, demandato al controllo dello stesso giudice interno (cfr., per tutte, Cass. n. 3999/1999). E, con riferimento alla fattispecie, sarebbe stato, perciò, necessario che il giudice di secondo grado avesse valutato l'ambito di applicabilità del citato Regolamento CEE n. 2080/1992 (vigente "ratione temporis") e avesse ricordato il testo delle sue norme rilevanti nel caso specifico alle disposizioni normative nazionali in concreto considerate erroneamente in modo esclusivo, coincidenti con quelle evincibili dall'art. 7 del D.M. n. 494/1998, unitamente al contenuto della delibera della Giunta regionale calabra n. 2999 del 27 luglio 1999. E ciò assume una peculiare incidenza nell'ipotesi che ci occupa laddove si ponga in rilievo che la Corte distrettuale ha inteso evidenziare la precisa portata - ed influenza sul piano interpretativo - dell'art. 7, comma 3, del citato D.M., ai sensi del quale, "per le misure che presuppongono la qualifica di imprenditore agricolo", avrebbe dovuto essere accertato che almeno il 25% del reddito complessivo del beneficiario derivasse direttamente dall'attività agricola, da ciò ricavando l'essenzialità del requisito del rivestimento - da parte del richiedente il contributo - della qualifica di imprenditore agricolo, omettendo, però, di valutare la rilevanza e la possibile applicabilità diretta delle richiamate disposizioni del Regolamento CEE n. 2080/1992, le quali, invece, prevedono che i contributi per spese di manutenzione e per mancato reddito in ordine ai lavori di imboschimento non presuppongono necessariamente tale qualifica. In questi termini deve, quindi, essere accolta la quinta doglianza formulata dal ricorrente.

6. In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni che precedono, vanno respinti i primi quattro motivi del ricorso e deve, invece, essere accolto il quinto, con conseguente relativa cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, che si atterrà - con riferimento all'accolto vizio di violazione e falsa applicazione di legge - al

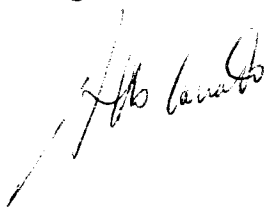
principio di diritto riportato sub paragrafo 5), in relazione alla diretta e prevalente applicabilità delle conferenti disposizioni normative del Regolamento CEE n. 2080/1992 (istitutivo di un regime comunitario di aiuti alle misure forestali nel settore agricolo) con riferimento al mancato rilievo della non necessità della sussistenza, in capo al soggetto richiedente i contributi comunitari per l'attività di imboschimento, della qualifica di imprenditore agricolo (come diversamente ritenuto nella parte della sentenza in questa sede annullata).

P.Q.M.

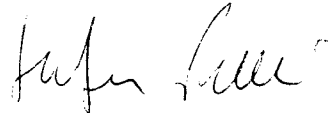
La Corte rigetta i primi quattro motivi del ricorso ed accoglie il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso nella camera di consiglio della 2^a Sezione civile in data 28 novembre 2017.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 20 FEB. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI